

REGISTRATO IL 25/05/2022 SERIE 3 N° 1212
esente bollo (registro D.lgs. 47/2017)
IL FUNZIONARIO
ANDREA RIVELLI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/04/2022
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "L'ABBRACCIO"

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 20,30, presso la sede sociale al Centro Giovanile, Piazzale Cadorna 34/b in Bassano del Grappa, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria, in modalità semplificata, dei soci del gruppo di volontariato l'Abbraccio per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Approvazione del bilancio economico

Il Presidente Daniele Andrea Nervo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la signora Busnardo Mirella Elena. Il Presidente verificata la presenza di n. 23 associati su un totale di n. 32 associati iscritti, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e pertanto è stato rispettato il quorum previsto.

1. Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello statuto sociale".

Lo statuto presentato, dopo aver fatto le modifiche al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/17, necessita di ulteriori variazioni, come comunicato dal Servizio di Volontariato di Vicenza.

Il Presidente apre la discussione e dopo il dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Lo statuto viene approvato all'unanimità (n. 23 voti favorevoli).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente ad effettuare ulteriori variazioni che dovessero intervenire e si rendessero necessarie all'adeguamento dello statuto.

Si dà mandato al socio Maroso Giulio di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro.

2. Si passa all'approvazione del bilancio economico dell'anno 2021. Dopo presa visione l'assemblea approva il bilancio.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario
Busnardo Mirella Elena

Mirella Elena Busnardo

il presidente
Nervo Daniele Andrea

Daniele Andrea Nervo



STATUTO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO

O.N.L.U.S. "L'ABBRACCIO"

c/o Centro Giovanile, Piazzale Cadorna 34/b

36061 Bassano del Grappa (VI)

ART. 1

Denominazione e sede

L'organizzazione di volontariato è costituita, nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione L'Abbraccio – organizzazione di volontariato onlus". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Piazzale Cadorna 34/b nel comune di Bassano del Grappa (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La variazione della sede può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato "L'Abbraccio" non ha scopo di lucro ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge 11 agosto 1991, n. 266 delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2

Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- mettere a disposizione risorse vive e materiali al fine di offrire occasioni di aggregazione a favore di persone disabili e delle loro famiglie.
- sensibilizzazione nell'intento di eliminare le barriere verso la diversità, offrendo gli strumenti

adeguati sia a livello materiale che concettuale per una libertà di espressione che dovrebbe essere intrinseca nella realtà locale.

- promuovere l'incontro con altre realtà sociali con il preciso scopo di creare una sinergia allargata a più realtà associative della zona nell'ottica di formare una coesa rete fra realtà operanti anche in diversi settori.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 117/2017;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere e organizzare attività ricreative;
- promuovere attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della disabilità;
- promuovere moduli di formazione interni all'associazione anche con esperto esterno per dare ai volontari operativi maggiori conoscenze e occasioni di discussione e rielaborazione al fine di svolgere più compiutamente il proprio operato.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nella fattispecie coinvolgendo ragazzi disabili e famiglie della zona del bassanese e dintorni.

Art. 6

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Potranno iscriversi all'associazione coloro che presentino richiesta ai componenti degli organi della stessa.

In sede di iscrizione essi potranno riconoscersi nelle motivazioni, nei valori e nelle finalità espresse nel presente statuto.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

Diritti e doveri degli aderenti

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 28;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.:

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni delle assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 7 a 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina e delibera l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o su richiesta dalla maggioranza dei componenti il comitato.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti il comitato, la sostituzione viene fatta dal Presidente.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione dove può essere consultato dagli associati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o ad altro aderente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 19

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo con votazione palese a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1

del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 29

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexiesdel D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Bassano del Grappa,

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1212
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/04/2022 REGISTRATO IL 25/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001212

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: NRVDLN66S12Z133L NERVO DANIELE ANDREA
ID. TELEMATICO: T5G22L001212000HH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91011320248

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
RIVELLI - ADEGUAMENTO STATUTO D LGS 117/17

IL FUNZIONARIO
Alessandra RIVELLI